



SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO AL CONTRASTO DELLA PRECARIETÀ ABITATIVA E AL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

FINALITÀ

La misura è rivolta a persone in situazione di precarietà abitativa in carico ai Servizi Sociali, in base al progetto individuale/familiare predisposto con lo stesso Servizio sociale municipale. Il concetto di presa in carico sociale comprende anche soggetti in uscita da strutture di accoglienza e/o detenzione nelle forme previste, in questo caso deve essere documentato il percorso di inclusione che comprenda formazione e/o lavoro.

CONDIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Il sostegno economico è erogato principalmente:

- 1- a favore dei nuclei familiari anche composti da una sola persona, che versano in gravi e accertate condizioni di fragilità socioeconomica connesse alla situazione abitativa.
- 2- A condizione della stipula di un regolare contratto di locazione sul territorio di Roma Capitale e dell'Area Metropolitana.

La misura può essere attivata in tutte le fasi del procedimento di sfratto:

- 1 – diffida al pagamento della morosità incolpevole
- 2 – intimazione di sfratto da parte del proprietario, con contestuale citazione per la convalida
- 3 – convalida di sfratto e provvedimento di rilascio alloggio
- 4 – rilascio di alloggio a seguito di esecuzione del provvedimento giudiziario
- 5 – obbligo di rilasciare l'alloggio a seguito di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, con sentenza passata in giudicato o di sentenza di pignoramento della prima casa di abitazione

ATTENZIONE. La misura è transitoria e pertanto dovrà essere considerata temporanea e non sostitutiva dell'assegnazione di un alloggio di E.R.P. o di altra forma di autonomo superamento della situazione di precarietà abitativa.

REQUISITI SOGGETTIVI

Hanno diritto ad usufruire del sostegno economico le persone in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Roma
- cittadinanza italiana, cittadinanza di un Paese U.E., persone provenienti da un Paese extraeuropeo con regolare permesso di soggiorno, apolidi



- ISEE ordinario o corrente inferiore o pari a euro 16.000, oppure reddito complessivo del nucleo inferiore o pari al reddito previsto per la domanda E.R.P. ossia 28.000 euro lordi annui, prendendo in considerazione quello più favorevole
- assenza di titolarità sia per il richiedente che per ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà o usufrutto su immobili nell'ambito del territorio nazionale
- aver già presentato domanda di alloggio ERP, ovvero la presentino non appena maturino tutti i requisiti, a pena di revoca del beneficio stesso.

TIPOLOGIE DI CONTRIBUTO

Il sostegno economico prevede tre tipologie di contributo:

1. Contributo periodico: corrisposto per la durata di validità del contratto di locazione fino a un massimo di cinque anni, anche non continuativi. Laddove necessario, è possibile prevedere la copertura del deposito cauzionale erogabile in misura non superiore a tre mensilità. Al termine del contratto il proprietario dell'immobile restituirà la somma al netto di eventuali danni riscontrati alla riconsegna dell'alloggio.
2. Contributo temporaneo: corrisposto per un massimo di 12 mesi prorogabili fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi. Il dipartimento delle Politiche Abitative può erogarlo nei seguenti casi : catastrofi e calamità naturali o derivate dall'attività dell'uomo – sgomberi per motivi di sicurezza disposti dalla competente autorità – rilascio di alloggi a seguito di provvedimento di sfratto – morosità determinata da riduzione del reddito uguale o superiore al 40% rispetto all'ISEE dell'anno precedente
3. Contributo per la ricollocazione, corrisposto *una tantum* per far fronte alle spese di trasloco.

ATTENZIONE. Le tre tipologie di contributo **sono compatibili tra loro**. I contributi di cui ai punti 1 e 3 non sono erogabili contestualmente. La mancata registrazione del contratto comporta la decadenza dal contributo.

Il sostegno economico viene erogato periodicamente dai Municipi e dovrà rispondere a criteri e modalità uniformi nei 15 Municipi. Il contributo è erogato mensilmente tramite bonifico bancario direttamente **sull'iban del locatore** che il beneficiario del sostegno economico ha l'obbligo di comunicare in sede di sottoscrizione del progetto.

CONTRIBUTO PERIODICO – TERMINI E CONDIZIONI

1. Il contributo periodico è erogato **per una durata massima di cinque anni** anche non continuativi. L'eventuale sospensione è dovuta, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo dal cambio di abitazione ovvero dalla cessazione del contratto.
2. Per il pagamento del canone dell'intero appartamento **l'importo mensile** del contributo periodico non può superare **i 900,00 euro**. Per il pagamento del canone di una porzione di appartamento l'importo mensile del contributo periodico non può superare **i 400,00 euro**.



3. Il contributo periodico può essere erogato con importo decrescente nel tempo secondo i criteri stabiliti dal Tavolo di Coordinamento Tecnico Permanente.
4. Il contributo periodico è erogato mensilmente tramite bonifico bancario direttamente sull'iban del locatore che la persona istante ha l'obbligo di comunicare in sede di sottoscrizione del progetto, con modulo apposito di sottoscrizione del consenso.
5. Il titolare del contributo periodico deve fissare la propria residenza anagrafica e quella del suo nucleo familiare presso l'abitazione per la quale riceve il contributo, entro 30 gg. dalla registrazione del nuovo contratto di locazione, pena la revoca del beneficio stesso.

ATTENZIONE. I due limiti massimi di 900 e 400 euro di cui al punto 2 possono essere aggiornati dalla Giunta Capitolina. L'ammontare del contributo periodico è stabilito dalla Commissione valutativa appositamente istituita presso la Direzione socioeducativa di ciascun Municipio.

CONTRIBUTO TEMPORANEO – TERMINI E CONDIZIONI

Il contributo temporaneo è corrisposto fino a un **massimo di 12 mesi**, con importo massimo a scalare così ripartito:

- fino a 500 euro mensili per un massimo di 6 mesi;
- fino a 400 euro mensili per un massimo di ulteriori 6 mesi.

Il contributo temporaneo è prorogabile per un importo fino a 300 euro mensili per un massimo di ulteriori 12 mesi, secondo i criteri stabiliti dal Tavolo di Coordinamento Tecnico Permanente. Esso è utilizzato dal beneficiario per sostenere esclusivamente le spese strettamente attinenti a soluzioni abitative.

CONTRIBUTO PER LA RICOLLOCAZIONE – TERMINI E CONDIZIONI

Il contributo per la ricollocazione, che copre le spese di trasloco e le altre spese direttamente collegate al trasferimento del nucleo da un alloggio a un altro è determinato dal Servizio Sociale Municipale **fino ad un massimo di 1.000 euro**. Esso **NON È RINNOVABILE**.

Il titolare del contributo per la ricollocazione è tenuto entro tre mesi dal ricevimento del contributo a presentare presso il Servizio Sociale Municipale la documentazione necessaria ad attestarne il corretto utilizzo pena la decadenza/esclusione dal contributo periodico.

SOGGETTO EROGATORE

L'erogazione dei contributi è demandata al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e delle Politiche Abitative ed ai Municipi con una gestione coordinata del Sostegno economico per il welfare abitativo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Di seguito alcune indicazioni su come presentare le istanze in merito al sostegno economico, distinte per tipologia di contributo.



La persona interessata deve rivolgersi al Servizio Sociale del Municipio ove è anagraficamente residente che provvederà alla prima analisi e decodifica dei bisogni, alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dello stato di bisogno socioeconomico, alla eventuale presa in carico e alla elaborazione del progetto individuale/familiare.

L'istanza presentata, come da modulistica definita dal Tavolo di Coordinamento Tecnico Permanente, è corredata dall'attestazione ISEE ordinaria o corrente, ovvero l'attestazione riguardante il reddito familiare complessivo, in corso di validità al momento della presentazione della stessa e dalla documentazione relativa al problema alloggiativo, qualora presente, quale ad esempio: regolare contratto di locazione, diffida, intimazione, provvedimento di sgombero o di rilascio immobile.

L'istanza viene raccolta dall'Assistente Sociale di riferimento che la completa con la relazione e la documentazione necessaria per il buon esito dell'istruttoria e la inoltra alla Commissione.

L'istanza completa è valutata nella prima Commissione utile dopo la data di protocollazione, o comunque entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della stessa.

Contributo periodico:

- L'interessato/a deve rivolgersi al Servizio Sociale di appartenenza che provvederà all'istruttoria per l'eventuale presa in carico
- L'istanza deve essere corredata da attestazione ISEE ordinaria o corrente ovvero da attestazione riguardante il reddito familiare complessivo in corso di validità oltre da eventuale documentazione relativa al problema alloggiativo
- L'istanza deve essere valutata entro e non oltre 60 giorni dalla sua presentazione.

Contributo temporaneo :

- L'interessato/a deve presentare istanza al Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative come da modulistica predefinita
- L'istanza deve essere corredata, oltre che dalle autocertificazioni richieste, anche da documentazione da ogni documentazione utile a definire i requisiti di accesso e le eventuali fragilità del nucleo.
- Il Dipartimento procede alla verifica dei requisiti e della documentazione. La liquidazione dell'importo eventualmente concesso avviene entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza.

DECADENZA DEL SOSTEGNO ECONOMICO



L'Amministrazione Capitolina procede all'immediata declaratoria di decadenza, oltre a quanto già previsto nel presente Regolamento, anche nel caso in cui:

- a) venga accertata la mancanza ovvero la perdita di uno dei requisiti per l'ammissibilità al presente beneficio che deve essere posseduto da tutti i componenti del nucleo familiare per l'intero periodo di erogazione;
- b) il beneficiario, utilmente collocato nella graduatoria di E.R.P., che rinunci all'alloggio assegnato senza giustificato motivo, ai sensi della normativa regionale;
- c) l'immotivato mancato utilizzo dell'alloggio ovvero l'immotivato rispetto degli impegni assunti nell'istanza;
- d) venga accertata la falsità della documentazione e delle dichiarazioni presentate.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per ogni specificità connessa alle modalità di presentazione della domanda e al possesso dei requisiti, si veda nel dettaglio la deliberazione di seguito riportata.

Comune di Roma. Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 185 del 10 giugno 2025.

Regolamento per il sostegno economico finalizzato al contrasto della precarietà abitativa e al superamento dell'emergenza. (vedi testo in pdf)

<https://www.comune.roma.it/servizi2/deliberazioniAttiWeb/elencoDati>

(Scheda del 21 luglio 2025 ARL/BB)